

LXIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario -- *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 — Approvazione degli articoli 16 al 21 — Osservazione sull'articolo 22 del Senatore Di Castagnetto cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 22 al 24 — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 25 — Risposta del Senatore Di San Martino — Appunti del Senatore Di Revel al riguardo, combattuti dal Ministro dell'Interno -- Proposta del Senatore Lauzi appoggiata dai Senatori Edoardo Castelli e Coppola — Emendamenti dei Senatori Galvagno e Vacca — Osservazioni al proposito del Ministro dell'Interno — Ritiro dell'emendamento Vacca e della proposta Lauzi — Emendamento del Senatore Cibrario acconsentito dal Senatore Galvagno, dall'Ufficio Centrale e dal Ministro dell'Interno — Osservazione del Senatore Spada, combattuta dal Senatore Di Pollone — Ripresa della proposta Lauzi dal Senatore Pallavicino-Mossi — Incidente sull'ordine della discussione di questa proposta — Parlano sulla medesima i Senatori Cadorna e Di San Martino — Revisione della proposta Pallavicino-Mossi — Approvazione dell'emendamento dei Senatori Cibrario e Galvagno e degli articoli 25 al 32.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.)

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3410. Nicola Velasco, di Napoli, ex-ufficiale borbonico e quindi al servizio dell'armata di Garibaldi in

Sicilia, domanda che gli sia accordata la pensione del grado di maggiore che dice competergli a termini di legge. »

Legge quindi le lettere dei Senatori Dabormida e Belletti, colle quali, per motivi di salute, chiedono un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Leonard Hegewad, professore nell'Università di Francia, di una sua *Iscrizione in lingua gallica antica in elogio del Regno d'Italia.*

La Deputazione provinciale di Bologna d'un esemplare degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione dello scorso autunno.*

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Ministro delle Finanze, un progetto di legge già adottato dalla Camera Elettiva per l'iscrizione in bilancio della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, N. 1328.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione fatta a nome del signor Ministro delle Finanze del progetto di legge da lui enunciato, che sarà trasmesso alla Commissione competente.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.**

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Si è avvertito che nell'articolo primo di questo progetto di legge, che è stato votato ieri, è occorso un errore di stampa, il quale consiste nella omissione di indicazioni nell'ultimo alinea dell'articolo stesso.

All'articolo primo al secondo alinea, invece di dire: *Verrà pubblicata ed avrà vigore in Toscana la Sezione I, Capo III, Titolo II del Codice penale italiano*, conviene dire: *Sezione I, Capo III, Titolo VIII, Libro II del Codice penale italiano*.

Trattandosi di una semplice rettificazione di una citazione, non credo che sia il caso di provocare il voto del Senato, basta di denunciarla. Se non ci è osservazione in contrario, riterrò il Senato per assenziente a che questa rettificazione di un errore materiale tipografico si tenga come approvata.

La discussione ieri si è portata fino all'articolo 15, che è stato votato.

Leggerò ora l'articolo 16.

XVI. (Art. 48.)

« È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

» Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente o quegli che rimettevagli il proprio cer-

tificato o licenza saranno consegnati all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento. »

(Approvato.)

XVII. (Art. 49.)

« Non è lecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

» Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al Prefetto. »

(Approvato.)

XVIII. (Art. 58.)

« È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale o Corte innanzi cui il processo ha avuto luogo. »

(Approvato.)

XIX. (Art. 59.)

« Nessun stampato o manoscritto che non rifletta esclusivamente oggetti di commercio od annunci di vendite e di locazioni, potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

» Lo affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente. »

(Approvato.)

XX. (Art. 61.)

« È vietato d'imbrattare gli edifizii prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

» Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione. »

(Approvato.)

XXI. (Art. 53.)

« Niuno, sia per conto proprio che per conto altrui, potrà andare in giro e tanto meno introdursi nelle case od uffizi al fine di cercare sottoscrizioni per associazioni ad opere od a qualsivoglia altra produzione, senza essere munito di speciale licenza da rilasciarsi dall'autorità politica del circondario.

» Di eguale licenza dovranno essere muniti coloro che andranno in giro per collette di qualsiasi specie nelle città sedi d'un ufficio di questura, oppure fuori

del mandamento in cui hanno il loro domicilio o dei mandamenti col medesimo confinanti. »

(Approvato.)

XXII. (Articolo aggiunto.)

« Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Nella discussione di questo articolo io non posso a meno di richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro sugli stampati, incisioni, litografie, che si pubblicano e si affiggono ai muri e che offendono non solo la morale, ma anche la religione, in modo contrario alle leggi vigenti.

Io non domando alcuna disposizione oltre quelle accennate da questo articolo in cui è detto: « le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, ecc. », domando semplicemente la applicazione di queste leggi penali.

Il signor Ministro certamente non ignora a qual punto sia giunta la licenza delle litografie e degli stampati di questo genere; la moralità ne è offesa, ed io ho visto, ed è noto a tutti i nostri colleghi, come giornali, i quali sicuramente non passano per tanto scrupolosi, abbiano già replicate volte denunziato questo abuso; ed è troppo frequente di vedere stampati e litografie che offendono il buon costume, la religione cattolica, il dogma, che mettono in ridicolo ed in parodia i misteri più sacrosanti della nostra religione, cosa che certamente non può essere nelle viste del Governo del Re.

Io credo che questa tolleranza non onori il Governo e che tanto all'interno che all'estero faccia un pessimo effetto; il perchè cogliendo l'opportunità di questo articolo in cui si richiamano gli ordini vigenti, mi rivolgo all'onorevole signor Ministro, persuaso che non sia nelle sue intenzioni che questo inconveniente duri a lungo e che egli saprà prendere quelle abbastanza energiche disposizioni, onde la libertà possa essere conciliata colla legalità e colla moralità.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io sono perfettamente concorrente coll'onorevole Senatore Di Castagnetto per lamentare la inesecuzione della legge di pubblica sicurezza in alcune provincie del Regno per ciò che riguarda queste affissioni di stampati e litografie, e so che non ho mancato ripetutamente di chiamare sopra questo importante argomento l'attenzione delle autorità locali. So che in varie provincie sono stati, non è guari, fatti degli eccitamenti con molta efficacia e fra gli altri ne ricorderò qui uno che mi viene in mente, fatto da

uno degli onorevoli membri di questa Assemblea, il Prefetto di Como, il quale fece una circolare perchè fosse osservata questa parte della legge.

Io per conseguenza dichiaro che richiamerò nuovamente l'attenzione delle autorità sopra questa parte della legge di pubblica sicurezza, la quale certo lascia molto a desiderare, lo confesso, nel modo col quale è eseguita.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io credo che le parole dette dall'onorevole signor Ministro in questo recinto faranno un ottimo effetto in quella parte della popolazione la quale desidera cordialmente che l'ordine e la morale siano sempre difesi dal Governo.

Presidente. Se da altri non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 22.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

• XXII bis.

« Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori. »

(Approvato.)

XXIII. (Art. 66.)

« Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e nei modi determinati dall'autorità di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

XXIV. (Art. 67.)

« Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o ascensioni pericolose o incommode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze. »

(Approvato.)

XXV. (Art. 68.)

« Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sé, mediante la testimonianza di persona dabbene, o l'esibizione del passaporto rilasciato dal Sindaco del comune ove ha domicilio o d'altro documento equivalente.

» Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a ripatriare, o,

secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza. »

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Questa disposizione mi sembra esorbitante mezzo di vessazione posto in mano non solo degli ufficiali, ma anche dei semplici agenti di pubblica sicurezza. Il secolo tende ad abolire i passaporti per l'estero, e voi volete che il cittadino il quale esce dal suo circondario sia obbligato di esibire il passaporto, ovvero si faccia riconoscere da persona dabbene? Egli può avvenire che nessuno lo riconosca o che sia nell'assoluta impossibilità di provvedersi del passaporto. Poniamo che a notte già grande altri sia avvisato di mortale malattia della moglie o del figlio in paese lontano. Durante il doloroso tragitto gli si chiede il passaporto; egli non ha avuto il tempo di provvedersene. Fatevi riconoscere, gli si dice, da persona dabbene. Nessuno lo conosce personalmente. Ebbene gli agenti di pubblica sicurezza potranno farlo accompagnare colla forza?

Io confesso che se noi vogliamo sicurezza pubblica, ella è cosa inevitabile che ogni cittadino faccia sacrificio di parte della sua libertà, ma non per questo io vo' mettere in mano degli agenti della sicurezza pubblica un'arma così terribile come questa. Che cosa avverrà, o certo potrà avvenire, o Signori? Ei potrà rinnovarsi il fatto avvenuto, non ha molto, in una delle primarie città, di un uomo disceso dai carri della ferrovia, fermato senz'altro, separato dalla moglie, carcerato, trattenuto per ore ventiquattro, rilasciato; il quale non ebbe ragione della presenza, non ebbe ragione della liberazione, non ebbe nemmeno la soddisfazione di vedere il volto di colui che ne ordinava l'arresto. Io sono il primo a perdonare l'errore, ma sarò l'ultimo a perdonare la scortesia di un ufficiale di pubblica sicurezza il quale, cadutovi per errore o anche per soverchio zelo, non se ne scusa.

Nella opinione di molti la polizia è vocabolo sinonimo d'impolitezza. A me non pare, e non dee così parere all'egregio Ministro dell'Interno, nato e cresciuto

Sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa,

e spero anzi vorrà meco convenire che a nessuna classe di ufficiali pubblici quanto agli ufficiali di pubblica sicurezza si addice l'essere cortesi. Se il signor Ministro vorrà proporre una legge nello scopo di assoggettare gli ufficiali di pubblica sicurezza a un esame rigoroso intorno al codice di buona creanza, io vorrei stargli promettitore che il Parlamento la voterà a voto unanime.

Io non farò alcuna proposta speciale. Ma certo la questione dei passaporti vuole essere meglio meditata e discussa, che se per avventura si rinnovelli l'esempio di quell'ufficiale del quale ho toccato, io non dirò già al Ministro dell'Interno: mandatelo a casa; ma gli dirò: condannatelo a studiare il codice della buona creanza,

ammonite seriamente, reprimete severamente quel Questore, quell'ispettore, quel Delegato, quell'Agente di pubblica sicurezza che non esito a qualificare quattro volte villano

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Anche nell'Ufficio Centrale si è molto parlato su quest'articolo e si sarebbe desiderato di poterlo sopprimere, ma è sembrato che la cosa sia piena di inconvenienti. Come è concepito l'articolo essenzialmente abilita il cittadino a dare contezza di sé in qualsiasi modo da poter essere accettato da un ufficio pubblico; una corrispondenza, un biglietto col quale si possa fare conoscere da qualche persona della città; tutti gli elementi sono buoni.

La questione che l'Ufficio Centrale si è posta è questa:

È egli conveniente di togliere alle autorità che hanno l'incarico della sicurezza pubblica ogni mezzo di assicurarsi veramente, e con modo efficace, della qualità della persona, quando questa si trova in un paese dove non è conosciuta, dove non ha elemento alcuno per presentare contezza di sé?

Noi non ci dissimuliamo che la disposizione contenuta in quest'articolo in tempi in cui la locomozione già tanto incamminata acquista sempre maggiore avviamento sia di una certa gravità, ma vediamo nel tempo stesso, che ogni cittadino, per quanto si tratti di affari urgenti e premurosi, quando ha da cambiare residenza, può sempre trovare nel suo stesso scrinio elementi sufficienti per portare con sé il modo di dare contezza della sua persona.

Quindi crediamo che quest'articolo avrà inconvenienti se la legge non sarà letta dai cittadini: ma supponiamo che in un governo libero i cittadini leggano le leggi e che, occorrendo di doversi portare fuori del loro circondario, si preoccupino della necessità di poter dare conto di loro.

Se qualche Senatore avesse qualche altro mezzo da suggerire, col quale si ottenesse lo scopo per cui si venne a formular questa disposizione, io credo che tanto il Ministro quanto l'Ufficio Centrale lo accetterebbero immediatamente e con piacere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Se l'articolo in discussione si trovasse inserito nella legge sul brigantaggio che a giorni verrà ad esame in Senato, allora ne comprenderei perfettamente la portata, ma che esso sia inserito in una legge da applicarsi in paese che meno la parte, ove non è in vigore la sicurezza pubblica, è ordinato, regolare ed in cui vige lo Statuto che accorda la libertà individuale ad ognuno, non lo posso comprendere. Quest'articolo dà una facoltà un po' troppo larga agli agenti della sicurezza pubblica, e notisi che fra gli agenti di sicurezza pubblica è compresa un'infinità di altri individui che prima non si ritenevano come

agenti di sicurezza pubblica, sicchè qualunque individuo può essere esposto a ricevere un affronto da un agente che sia un momentino di mal umore.

Io lo ripeto, non comprendo come in un paese libero si debba sempre essere soggetti ad una cauzione, e che quella si debba dare o per mezzo di persone che vi conoscano o con carte che stabiliscano la vostra individualità.

Nè mi si dica che questo, sebbene possa produrre qualche inconveniente, tuttavia in genere torna di somma utilità per la sicurezza pubblica.

Io osserverò al riguardo che dando le strade ferrate grande facilità di muoversi da un sito ad un altro, può capitare che vi siano individui che, trovandosi fuori della loro residenza, non avendo conoscenza con alcuno del paese in cui vennero che possa dare contezza di loro, siano perciò esposti maggiormente a simili contrarietà.

La legge debbe prevenire i delitti e deve colpire chi li commette, ma non bisogna mettere tutti i cittadini nella condizione troppo facile di comparire delinquenti per non avere carte che constano la loro identità.

L'onorevole Senatore preopinante disse poc'anzi che basterebbe qualche documento che stabilisse la sua individualità; io però non veggio nelle disposizioni di cui si tratta una tale facilità. Infatti ivi si legge: « che egli deve dare contezza di sè mediante la testimonianza di persona dabbene o l'esibizione del passaporto rilasciato dal Sindaco del comune ove ha domicilio o di altro documento equivalente »; ossia con un documento che valga a giustificare la sua individualità o per mezzo di un passaporto rilasciato dall'autorità competente.

Non capisco come dal momento che avete abolito il passaporto all'entrata nello Stato vogliate che gli individui che si trovano nello Stato medesimo siano muniti di carte giustificative di siffatta natura.

Le leggi di polizia debbono, ripeto, prevenire e reprimere i delitti, ma non devono tenere sempre gli individui come sospetti di delitti: evidentemente, ammettendo quest'articolo, noi mettiamo in balia di un agente di mal umore persone forse rispettabilissime.

Può accadere ad ognuno di noi di recarsi per le strade ferrate in un sito ovvero in un altro, e non avere un documento che giustifichi la sua individualità.

Un Senatore, per esempio, od un Deputato può aver dimenticato di portare seco la medaglia ed essere esposto all'affronto d'essere condotto avanti il Sindaco.

E non crediate che sia cosa da nulla l'essere condotti avanti ad un'autorità dagli agenti della forza pubblica.

Quindi dichiaro che io non voterò quest'articolo col quale si rendono sospetti tutti i cittadini, a meno che non giustifichino la loro identità.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Ministro dell'Interno; dopo al Senatore Lauzi.

Ministro dell'Interno. Non posso a meno di manifestare la mia meraviglia alle osservazioni dell'onorevole Senatore Di Revel che ha parlato di questo articolo come se fosse nuovo e da noi introdotto in questa legge.

Esso non è nuovo e la modificazione che abbiamo introdotto, e che l'Ufficio Centrale ha leggermente variato, tende appunto a dare un senso di maggiore chiarezza, ed anche di maggiore liberalità alle disposizioni che già dominavano secondo le leggi antecedentemente vigenti in tutti gli Stati d'Italia, e principalmente nello Stato retto a libertà quale era il Regno subalpino. Imperciocchè nella legge del 1859 ci sono gli articoli 68, 69, 70, 71 e 72 che appunto provvedevano a questo bisogno che, secondo me, è essenzialissimo, della pubblica sicurezza.

Signori, non conviene dissimularsi, che non importa, che le provincie sieno in istato di brigantaggio, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel perchè vi sia una quantità di gente la quale offra grandissimi pericoli alla società. E quando noi abbiamo oggi tanta libertà in tutte le nostre azioni è naturale che bisogna pur dare al Governo qualche mezzo per poter rimuovere i pericoli che fanno sovrastare alla sicurezza dello Stato certi individui i quali non si potrebbero colpire se non dessero contezza di sè.

Ora, o Signori, può qualche leggerissimo inconveniente accadere in casi assai rari; ma non può essere che momentaneo, imperocchè il caso citato dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor non mi par tale da meritare la semplice punizione di leggere il Galateo di Monsignor Della Casa, ma parmi che meriterebbe una punizione molto grave, siccome una vera trasgressione delle leggi vigenti per parte di quel funzionario che, nelle condizioni esposte dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, si fosse permesso di ciò fare.

Inoltre prego il Senato di osservare che la legge non rende obbligatorio il passaporto. Se di passaporto si parla in quest'articolo, egli è piuttosto per favorire il cittadino, che per imporgli un obbligo, si è inteso di dargli piuttosto il diritto di ottenere il passaporto, che l'obbligo di prenderlo. Il Senato voglia ben considerare questa differenza sostanziale fra la legge attuale e l'antecedente.

Prima ci voleva un passaporto; potevasi ben avere qualunque permesso di carceri o qualsiasi altro documento: ciò non bastava; richiedevasi un passaporto; e per averlo bisognava andare a certe ore in ufficio, pagare certe tasse, fare insomma tutti quegli incombeni i quali erano veramente inconciliabili colla libertà che dobbiamo quanto e più largamente è possibile lasciar godere ai cittadini.

Ora, o Signori, è rovesciata la disposizione della legge, è riconosciuto il diritto ad ogni cittadino di andare liberamente là dove vuole, ma è altrui riconosciuto nella pubblica autorità il diritto di domandare

ad uno sconosciuto che si presenti in una località conto di sé.

Signori, io credo che il togliere questo diritto sarebbe tagliare assolutamente le braccia alla pubblica sicurezza, disarmare affatto il Governo contro una quantità di gente che va girovagando per commettere reati appunto là dove è sconosciuta, perchè più non potrebbe commetterli nel luogo dove è perfettamente conosciuta.

Io credo che questo sia il mezzo più efficace di esercitare la polizia preventiva; quella polizia la quale risparmia tante volte l'applicazione della legge penale, e tanti dolori alla società, tanti dolori ai cittadini.

Che cosa si vuole con questa disposizione? Si vuole che ogni cittadino fuori del Circondario al quale appartiene, debba, a richiesta dell'agente di pubblica sicurezza, dar contezza di sé. Quest'obbligo di dare contezza di sé è veramente la sostanza della disposizione, e questa si ottiene mediante la testimonianza di persone dabbene.

Quanto più sono facili le comunicazioni e più frequenti i viaggi, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, tanto più diventano maggiori le relazioni fra cittadini dell'una o dell'altra Provincia, dell'una o dell'altra località, per guisa che riesce oggi rarissimo il caso d'individui i quali, quando si muovono, non abbiano persone dabbene di loro conoscenza, se essi stessi sono persone dabbene.

La disposizione che riguarda l'esibizione del passaporto lasciato dal Sindaco del Comune dove ha domicilio è posta nella legge perchè il cittadino abbia diritto di ottenere questo passaporto, ogni qual volta lo vuole, dal Sindaco del suo Comune, non già perchè egli abbia l'obbligo di prenderlo.

Finalmente è detto: *od altro documento equivalente*; nel progetto ministeriale era detto: *o di altro documento efficace*. Io non faccio differenza veruna fra la parola *efficace* e la parola *equivalente*; l'essenziale è che sia un documento il quale possa valere a fare che questo cittadino dia contezza di sé.

Nella legge del 1859 erano specificati i documenti che potevano tener luogo di passaporto, ed erano, il permesso di porto d'armi o di caccia, il libretto di operaio o persona di servizio vidimato dall'autorità del luogo di partenza, e generalmente qualunque documento che giustificasse abbastanza l'identità della persona; erano parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza e fogli di via rilasciati dall'autorità militare o politica.

Qui è più generico, appunto per lasciare ai cittadini maggior latitudine di trovare documenti per i quali possano dare contezza di sé.

Io in conseguenza avendo spiegato in questo modo come l'articolo non costituisca niente affatto il rinnovamento dell'obbligo del passaporto, come l'introduzione di questa nuova disposizione, altro non sia che l'attenuazione delle disposizioni assai più gravi già vigenti in tutte le provincie d'Italia, spero di aver fatti persuasi

gli onorevoli Senatori della necessità, specialmente nelle condizioni presenti della società nostra, di mantenere una disposizione la quale vige in termini generalmente assai più gravi in tutti gli Stati del continente d'Europa.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io non negherò che l'intenzione dell'Ufficio Centrale nel proporre quest'articolo non sia evidente; analoghe disposizioni trovansi già nelle leggi antecedenti.

Non negherò nemmeno che vi sia effettivamente in quest'articolo qualche raddolcimento; ma nell'insieme della dicitura c'è sicuramente qualche cosa a desiderare, c'è qualche cosa che potrebbe autorizzare un agente di pubblica sicurezza ad andare al di là dell'intenzione della legge e di chi l'ha proposta.

Io qui osserverò anche che c'è una specie di questione pregiudiziale che può altresì od aggravare o rendere nulla la disposizione. L'articolo dispone che l'obbligo di dare contezza di sé agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza non pesa se non sul cittadino che trovasi fuori del Circondario a cui appartiene; ora questa disposizione può rendere nulla l'efficacia dell'articolo se il cittadino il quale viene interrogato da un agente di pubblica sicurezza, risponda: ma io sono il tale, di questo paese, o di questa città, oppure della borgata vicina; giacchè un circondario qualche volta, anzi sempre, contiene molti comuni, molti luoghi abitati; quindi basterebbe, se prendiamo alla lettera l'articolo, che io dicessi: appartengo al Circondario, perchè l'ufficiale di pubblica sicurezza non possa procedere oltre nelle sue domande.

Se poi vogliamo ciò che non è nell'articolo, ma che per interpretazione s'intende, l'agente di pubblica sicurezza a quel cittadino che gli risponda appartengo a questo circondario, alla tale borgata, richieda la prova mediante un passaporto od una corrispondenza, allora imponiamo questo peso non solamente al cittadino che si trova fuori del circondario, ma a quello altresì che si trovasse nel Comune di sua abitazione.

Così pure parlando del documento equivalente, io credo che l'articolo dell'Ufficio Centrale abbia piuttosto ristretta che allargata la disposizione perchè *documento equivalente al passaporto dell'autorità* non può realmente applicarsi che a un documento che emani dall'autorità pubblica.

Per tutte queste ragioni, io, ammettendo in sostanza la disposizione dell'articolo come necessarissima per il buon esercizio della pubblica sicurezza, pregherei il Senato di sospendere la votazione e rimandarlo all'Ufficio Centrale affinché trovasse modo con un'altra dicitura di conciliare ed accogliere le diverse osservazioni che su di quest'articolo si sono presentate.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Era mio intendimento di pro-

porre che in questo articolo alla parola *equivalente* fosse sostituita quella di *efficace*, ed a questo riguardo io mi unisco alla osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi che la parola *equivalente* posta in confronto con quella di *passaporto* avrà certamente per effetto di far sì che non vi possa essere documento che al passaporto equivalga, salvo che sia rilasciato pure da una pubblica autorità, mentre invece se si dice *efficace*, per efficace si potrà sicuramente ritenere dall'agente di pubblica sicurezza una lettera che si abbia in tasca e da cui consti per esempio che io sono il tale, ecc. ecc.

Io dunque propongo la sostituzione della parola *efficace*, che credo temperi la disposizione di questo articolo, alla parola *equivalente*.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Edoardo Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Io aveva chiesto la parola anzitutto per fare la stessa osservazione che ha presentato l'onorevole Senatore Lauzi sulla redazione di questo articolo, perchè io pure trovo che l'indicazione del circondario farà sì che, o si potrà con molta facilità vessare un cittadino, ovvero si renderà inutile la disposizione stessa, perchè, come diceva benissimo il Senatore Lauzi, potrà succedere che ogni qual volta un agente della pubblica sicurezza, fermando un cittadino, gli chiedesse contezza di sé, potrà succedere, dico, che questi gli risponda: io non debbo darvi veruna contezza di me perchè appartengo a questo circondario.

Dunque delle due, l'una: o l'agente dovrà desistere dietro questa risposta, la quale potrà pure non essere vera, o l'agente non sarà obbligato a desistere, e forzerà il cittadino a lasciarsi accompagnare all'autorità della pubblica sicurezza, la quale forse vedrà poi che quel tal cittadino realmente apparteneva al circondario; questo sicuramente è un difetto grave che sta nella redazione dell'articolo.

Venendo poi all'intrinseco dell'articolo stesso io divido altresì l'opinione dell'onorevole conte Di Revel, e credo che la facoltà che si vuol dare all'agente di pubblica sicurezza sia...

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Castelli Edoardo soverchia, esorbitante e pericolosa.

Nel progetto ministeriale c'era un articolo che attribuiva agli ufficiali di pubblica sicurezza il diritto di chiamare al loro ufficio i cittadini quando lo credevano conveniente, ed essendo questa disposizione sembrata esorbitante, venne tolta; ma a me pare che quella disposizione fosse men grave di quella su cui ora si ragiona, mentre là il cittadino era esposto ad essere chiamato da un ufficiale di pubblica sicurezza, che poteva anche essere un ufficiale superiore, per dare spiegazioni, e se anche questo era un vincolo alla libertà individuale, non feriva però direttamente la persona; qui invece qualunque cittadino può essere esposto ad esser fermato in mezzo alla strada da una semplice guardia di pubblica sicurezza, la quale gli dirà: Signore, chi è

lei? Sono il tale, risponderà il cittadino. Me lo giustifichi, dirà la guardia. Ma come volete che giustifichi di essere il tale? Allora venga con me se non mi può dare questa giustificazione, e lo accompagnerà, e nessuno glielo potrà impedire.

In verità trovo che in questo caso l'attraversare la città in mezzo alle guardie per andare alla questura a dar ragione di sé, sia cosa che può avere conseguenze, perciò mi unisco senza esitazione all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Di Revel, perchè sia o tolto affatto l'articolo, o quanto meno sia rimandato all'Ufficio Centrale, perchè veda modo di redigere una disposizione per guisa che possa mettere in grado la sicurezza pubblica di vegliare ai pericoli che l'aggrarsi troppo facile di persona sospetta può cagionare alla società.

Se compariranno, come pur troppo è vero, e come diceva molto bene l'onorevole signor Ministro dell'Interno, nelle città più popolate, nelle città principali tratto tratto persone delle quali non si conosce l'esistenza sociale, è bene che possano sorvegliare; ma la sicurezza pubblica sorvegli pure gli andamenti di queste persone, ha molti mezzi per farlo ha modo di vedere quali sono i primi rapporti che queste persone hanno nel paese ove s'aggirano, sa assai facilmente con quali mezzi vivano, ecc. Sicuramente l'interesse pubblico dev'essere tutelato, ma la libertà, e dirò anche la dignità personale del cittadino dev'esserlo del pari.

Io quindi pongo fine a queste poche osservazioni esprimendo il voto che se per parte dell'Ufficio Centrale si possa trovar modo di modificare sensibilmente le disposizioni di questo articolo, ciò si faccia, ed in caso contrario, si tolga dalla legge questa disposizione che mi sembra esorbitante.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Le disposizioni di quest'articolo 25 e la grave portata di esso parmi che abbiano eccitato tra parecchi onorevoli membri del Senato delle gravi dissidenze.

E per verità le gravi considerazioni che recava testè l'onorevole Senatore Di Revel sono degne del più serio esame del Senato; considerazioni le quali muovevano principalmente dal giusto e santo zelo per il rispetto alla libertà individuale; ma non dobbiamo neanche tenere in non cale le osservazioni pur gravi che contrapponeva l'onorevole Ministro dell'Interno, il quale ben giustificava la convenienza anzi direi la necessità di queste disposizioni per il grave rispetto dell'ordine sociale e principalmente tenendo ragione delle condizioni eccezionali, anormali in cui versa di presente la nostra società.

Ora per conto mio dichiaro che non mi sentirei disposto né a tenere in niun conto i gravi interessi della libertà individuale in nome dei quali protestava l'onorevole Senatore Di Revel, né mi sentirei inclinato a togliere queste garanzie reclamate dall'alta necessità dell'ordine sociale, e lasciare così inerme il Governo di

fronte ai pericoli e minacce di cui tutti comprendiamo la gravità.

Io credo adunque che potrebbe per avventura trovarsi una soluzione direi conciliativa di tutte queste pugnanti considerazioni, la quale intendesse a tutelare gl'interessi della libertà individuale e porre d'altro canto un freno all'esorbitanza, agli arbitrii degli agenti della pubblica sicurezza inserendo una aggiunta in quest'articolo. L'aggiunta io la proporrei in questi termini: « Ogni cittadino, dice l'articolo 25, fuori del Circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza, dare contezza di sé mediante la testimonianza di persona dabbene o l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del comune ove ha domicilio o d'altro documento equivalente. » Ora, se noi lasciassimo l'articolo come sta potrebbe di leggieri accadere che un agente della pubblica sicurezza, per esagerazione di zelo, s'inducesse a recar molestia ad un uomo di perfetta onestà il quale per avventura si trovasse nella necessità di non poter dare contezza immediatamente di sé.

Ma insinuando noi una condizione e un obbligo che s'imporrebbe all'agente di pubblica sicurezza, io credo che potremmo antivenire precisamente i pericoli di questa disposizione.

L'aggiunta che proporrei sarebbe questa, d'intercalare cioè le seguenti parole:

« Ogni cittadino fuori del Circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e laddove si elevino fondati sospetti sul suo conto, dare contezza di sé, ecc. »

Mi pare che questa dizione dell'articolo, imponendo all'ufficiale di pubblica sicurezza l'obbligo di ben ponderare le ragioni che lo muovono a dar molestia ad un cittadino a dar contezza di sé, eviti l'arbitrio.

Presidente. Prego il signor Senatore Vacca di mandare scritto al banco della Presidenza il suo emendamento.

La parola è al signor Senatore Galvagno.

Senatore **Galvagno.** Intorno all'emendamento proposto dal Senatore Vacca dirò subito che io non crederei conveniente di accettarlo, in quanto che si creerebbe con esso una classe di sospetti.

È giusto che l'autorità di pubblica sicurezza possa domandare a chi è sconosciuto che si faccia conoscere; è una legge comune a tutti quelli che si trovano fuori del circondario. Ma la proposta fatta nel senso del Senatore Vacca mi pare troppo grave. Quindi io crederei che l'articolo debba essere lasciato com'è.

Crederei poi, in seguito a osservazioni che mi vennero fatte, che si possa rimediare alla troppa incertezza che lascierebbe la parola *efficace*; epperò, d'accordo col Senatore Cibrario, proporrei che invece si dicesse: *od ogni altro documento atto ad accertare la sua identità*

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Coppola.** Ho domandato la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore.** Io preferirei parlar l'ultimo; avverto che l'onorevole Senatore Di Revel ha pure domandata la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel, dopo l'avrà il signor Senatore Coppola.

Senatore **Di Revel.** Quando ho detto che quest'articolo starebbe meglio nella legge sul brigantaggio, che fra pochi giorni dovremo esaminare, ho inteso di dire che starebbe meglio in una legge di eccezione; tale almeno è la mia opinione; ma con ciò non ho voluto fare un'antitesi a questo riguardo.

Io sento fortemente della libertà individuale, e non posso adagiarmi al pensiero che, se io mi trovo sprovviato fuori del mio Circondario di una carta che indichi la mia individualità, qualunque guardia campestre abbia diritto di dirmi: « Giustificate chi siete, altrimenti vi conduco avanti all'autorità di pubblica sicurezza. »

Questa disposizione non può sussistere che là dove si tratti di legge di eccezione. Ma l'inserirla in una legge di sicurezza pubblica, in una legge che ha un carattere permanente credo che sia una enormità.

L'onorevole signor Ministro ha detto che questa disposizione esisteva nella legge del 1859, e che anzi vi era in essa una disposizione ancor più restrittiva, che colla presente si rende invece più mite.

Io rispetto quella legge, perché è legge, ma dirò che essa non è stata discussa dal Parlamento, e che quindi, al momento che è portata avanti ad esso una modificazione al riguardo, deve essere lecito di prenderla ad esame.

In quanto a me ritengo che l'obbligo di giustificare la propria individualità ogni qualvolta un cittadino si trovi fuori del Circondario sia cosa esuberante.

Se si stabilisse che debbano dar contezza della loro individualità quelle persone che si trovano in siti ove debbano passare la notte lo capirei, ma che una guardia campestre qualunque, a cui voi avete data colle disposizioni precedentemente votate la qualità di agente di sicurezza pubblica, possa richiedere ad un onesto cittadino che vada liberamente in un Comune fuori del suo Circondario la giustificazione della propria individualità a pena di essere tratto avanti al Sindaco è, lo ripeto, cosa esuberante e contraria ad ogni principio di libertà individuale sul quale è fondato il nostro regime attuale.

Ammetterei volentieri qualche disposizione, che non saprei ora formulare, ma che studiata meglio dall'Ufficio Centrale forse potrebbe trovarsi, per mettere qualche ritengo, qualche freno ai vagabondi, ma non mai una disposizione concepita in tali termini.

Presidente. La parola è al signor Senatore Coppola.

Senatore **Coppola.** Signori, se si trattasse di esaminare una legge eccezionale sarei il primo a concedere a colui che ha nelle mani il timone della pubblica sicurezza i poteri i più estesi; ma qui si tratta della

legge organatrice della sicurezza pubblica, la quale deve essere fondata sopra i principii incrollabili del giusto e dell'onesto.

Noi abbiamo di fronte due principii: parmi che l'opera sapiente del Senato debba versare sul modo di conciliare il principio dello Statuto che ci garantisce piena libertà individuale con quello della facoltà di locomozione ovvero di libera circolazione: però questo principio ha mestieri di essere moderato nella sua applicazione onde la sicurezza pubblica sia garantita.

In questo intendimento, quando un agente della bassa forza di sicurezza pubblica guardando in viso taluno lo considerasse come un sospetto, io ritengo che ha buon diritto di soffermarlo; ma se gli schiarimenti che costui dà non lo soddisfano, io sono d'avviso che dovrebbero tradurre quest'uomo innanzi ad un'altra autorità, ma non a quella di sicurezza pubblica, che si chiamava polizia.

L'esperienza, ragguardevolissimi Signori, ci ha troppo ammaestrati che gli agenti della bassa polizia veggono spesso volte, forse per acquistar merito, fantasmi là dove non è che aria serena; quindi di questa facoltà si potrebbe di leggieri abusare.

Quale sarebbe il mezzo conciliativo? Poc'anzi io udiva che l'egregio Senatore Lauzi proponeva all'uopo di rimandare l'articolo a novello esame dell'Ufficio Centrale, e se il Senato si degnasse adottare codesto espediente, io direi che l'uomo che è preso in sospetto debba essere tradotto innanzi a qualunque autorità giudiziaria che possa esistere nel comune, ed in mancanza di questa innanzi al Sindaco del comune; poichè l'autorità giudiziaria mi ispirerebbe, o Signori, la maggiore fiducia che non si faccia aggravio ai cittadini onesti, e nel tempo stesso, quando sospetti fondati vi sono, essa disporrebbe intorno alla sicurezza dell'individuo. Quando poi una autorità giudiziaria non sia in un piccolo comune, certamente ci deve essere un Sindaco: ora il Sindaco nel mio modo di vedere deve ispirare tanto maggior fiducia, in quanto che è esente dai riguardi gerarchici e potrà meno di ogni altro ufficiale di polizia abusare dei suoi poteri.

Mi permetto di rassegnare quest'idea perchè l'Ufficio Centrale, quando voglia di questa bisogna occuparsi, ne faccia l'analisi.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io comincio per dichiarare che l'Ufficio Centrale ha sentito con vera soddisfazione che un punto importante per la libertà dei cittadini come questo formasse oggetto di seria discussione nel Senato del Regno. L'Ufficio Centrale si compone di cittadini, i quali hanno dato anch'essi prove di amare le libertà pubbliche ed hanno contribuito ad assicurarne in fatto l'osservanza nel paese; ed è appunto perchè più volte i membri di esso hanno dovuto

studiare questa materia che andarono lentamente nel fare opposizione al Ministero.

Noi eravamo in presenza di uno stato di cose che dura da quindici anni circa, in cui le antiche Provincie salirono in tal fama di vita liberale che poche altre Provincie d'Europa potevano stare loro a confronto. Malgrado che nella nostra legislazione vi fossero prescrizioni anche più rigorose, tuttavia furono largamente e scrupolosamente sempre rispettate, perchè, cominciando dal Ministro e andando all'ultimo agente pubblico, tutti si sono sempre preoccupati di educare al rispetto della libertà gli agenti che avevano a fare osservare e rispettare la legge.

Noi eravamo, dico, in presenza di una legislazione che, malgrado il suo rigore, tuttavia non offese nè punto nè poco la libertà. Gli esempi in contrario che si possono recare sono così pochi, sono eccezioni così rare, che non si possono tenere in conto da un legislatore. Noi quindi ci troviamo in presenza di una condizione grave: e appunto perchè godiamo di grande libertà poniamo il Governo in difficoltà grandissime.

Io non so ora la quantità dei mandati di cattura che ogui giorno debbonsi fare eseguire; lo sapeva quando io era al Ministero. Gli arresti da eseguirsi allora giornalmente oltrepassavano i mille.

È impossibile che gli agenti della forza pubblica colla scorta di semplici connotati, se non sono in altro modo sussidiati, provvedano all'osservanza delle leggi.

Ora quale è sempre stato lo studio di chi ha avuto mano nel governo della cosa pubblica e come legislatore e come amministratore?

È sempre stato quello non di cercare principii astratti, ma di venire a conciliazioni, per le quali da una parte si ottenesse il maggior effetto possibile per la libertà, dall'altro si conseguisse con la maggior efficacia possibile l'arresto dei delinquenti colpiti di mandato di cattura e ricercati dalla giustizia. Ora io ho udito discutersi molto la tesi del rispetto alla libertà, ma non ho visto discutersi oggi in Senato l'altra tesi, che è pure importantissima, il rispetto per la società.

Vogliamo noi per salvare i cittadini onesti da inconvenienti ai quali è quasi impossibile che non sieno soggetti, procurare una grande garanzia di libertà a tutta la canaglia?

Se noi andiamo nelle soverchie larghezze, presto sdrucioleremo sopra un terreno di cui fra poco tempo si vedranno i frutti.

Egli è perciò che l'Ufficio Centrale non ha voluto che a lui si imputassero i cattivi risultati che potessero verificarsi, e che i cittadini venissero poi a dire: voi sotto il pretesto della libertà (non dico ciò per nessuno, perchè qui non si fa la corte a nessuno) avete fatto in modo che non è più possibile vivere.

Dunque noi abbiamo detto: non possiamo disarmare il Governo.

La questione sollevata dall'onorevole Lauzi e dall'onorevole Castelli, che i carabinieri e gli agenti di si-

curezza pubblica non saranno in grado di fare il loro servizio per il diritto che si lascia al cittadino di non andare munito di carte di nessuna specie nel suo circondario, sta fino ad un certo punto; conveniamo che i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza avranno difficoltà, ma se abbiamo già fatto un sacrificio alla libertà, non se ne ha a trarre la conseguenza che debba farsene uno maggiore andando sino all'assurdo, sino all'impossibile.

A nostro giudizio un tal modo di argomentare non regge.

Noi abbiamo il fatto costante, che la forza pubblica educata dai governi liberali consecrati dal suffragio universale, non ha cercato mai di offendere la libertà degli uomini onesti, e credo che il Governo non potrà mutare, anche quando volesse, sentimento. Gli è con questa ferma fiducia che abbiamo consentito questa disposizione.

Nota poi che le leggi di polizia sono come quelle d'imposta; le leggi nuove sono cattive; esse sono male accolte, perchè non vi ha agenti capaci di farle rispettare ed osservare appuntino, se non dopo molto studio. Abbiamo accettato, dico, quest'articolo di legge perchè gli agenti di pubblica sicurezza sono già avvezzi ad eseguirlo senza inconvenienti. Non abbiamo voluto accettare che un cittadino potesse esser chiamato da un ufficio, perchè articolo nuovo di cui non conosciamo la portata e di cui si potrebbe abusare, articolo che nella più gran parte dei casi verrebbe a colpire le persone oneste, e di maggior riputazione; mentre all'opposto l'esperienza c'insegna che questa disposizione è con molto stento adoperata qualche volta per assicurare l'arresto di persone su cui cadono già gravi sospetti. Io suppongo un caso: arriva in un paese un individuo, che non è conosciuto da nessuno, che dà luogo a sospetti, che ha connotati, che cadono fra quelli che sono dati alla forza pubblica come appartenente a qualche malvivente; se noi non somministreremo nessun elemento d'aiuto a questa forza pubblica, perchè compia il suo mandato, noi lasciamo la società intieramente disarmata.

Quindi io persisto nel sostenere la proposta ministeriale a nome dell'Ufficio Centrale, che in questo voto si conserva unanime, ammettendo che, sia per maggior semplicità, come per guarentire sempre più i cittadini, si termini l'articolo in questo modo, o altro documento, segno od indizio sufficiente.

Ministro dell'Interno. Mi permetto di fare semplicemente un'aggiunta alle osservazioni state presentate con grandissima lucidità dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ed è per dire come questa disposizione sia, secondo me, il perno di tutte quelle che sono dirette ad assicurare l'esecuzione della maggior parte delle disposizioni non solamente di questa legge, ma di tutte le leggi penali del Regno.

Il signor Senatore Di Revel vi diceva: prendete una

condizione eccezionale, per esempio nelle locande, nelle osterie, ecc.

Io faccio osservare che sopprimendo le disposizioni di questo articolo noi possiamo sopprimere perfettamente quelle che riflettono la denuncia nelle osterie.

Infatti a che cosa sono obbligati gli osti, quelli che danno alloggio per mercede? Sono obbligati a denunciare il nome dell'individuo che hanno alloggiato.

Ma, Signori, quando sarà denunciato questo nome, che cosa ne farà l'autorità di pubblica sicurezza se non ha facoltà di verificare l'identità della persona, se non potrà dire: giustificate che voi avete effettivamente questo nome, e se nel caso contrario non potrà prendere quelle misure che sono consentite da questo articolo?

E quali sono queste misure?

Signori, non sono misure coercitive come imprigionamento, arresto e simili; si tratta di essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza la quale può dargli semplicemente un foglio di via obbligatorio perchè egli possa andare in luogo dove sia conosciuto, nel luogo che indica essere il suo domicilio.

Ove sappia il luogo del suo domicilio, per mezzo di dispaccio telegrafico viene nello stesso tempo a conoscere anche la sua identità. Infatti accade raramente che quest'articolo sia applicato in questi giorni in cui noi abbiamo il telegrafo col mezzo del quale possiamo constatare la identità o non identità per prendere le misure necessarie.

Io credo che l'idea del passaporto obbligatorio o di documento equivalente sia quella che abbia maggiormente urtato molti degli onorevoli Senatori, perchè ho veduto che in sul principio della discussione quest'articolo è stato considerato siccome una restaurazione dell'odioso obbligo del passaporto.

Io non saprei abbastanza insistere intorno a quello che ho avuto l'onore di dire, cioè, che la disposizione relativa al passaporto che si trova in quest'articolo non costituisce un obbligo, ma un diritto: costituisce un obbligo nella società di dare il passaporto a quel cittadino che lo chiede.

Su questo proposito farò osservare come convenga pure fare qualche sacrificio eventuale per poter ottenere quel godimento di tutti i diritti che la società civile ci può dare; e io credo che sia ben piccolo questo sacrificio che si domanda con un articolo il quale dà mezzi al cittadino per poter giustificare la sua identità. Senza che un cittadino sia obbligato a giustificare la sua identità, io me ne appello a quanti magistrati qui siedono e a quanti uomini sono stati al governo, qual mezzo abbiamo noi di fare la polizia?

Ci dice l'onorevole Senatore Castelli, vigilate. Questo è facile a dire, è molto più facile a dire che a fare quando non si ha nessun diritto sopra questi cittadini, perchè non commettono un'azione delittuosa.

Contentatevi della denuncia, dice l'onorevole Senatore Di Revel; ma io credo di avervi dimostrato come la

denuncia nella massima parte dei casi sia assolutamente inefficace se togliamo la disposizione dell'articolo 25.

Ora, o Signori, io credo che sia opportuno il togliere la parola *equivalente* e mettere un'espressione più larga per cui sia ben chiaro che il passaporto non è un documento necessario; che esso è solamente un documento che il cittadino ha diritto di ottenere dal sindaco del suo comune ogni qualvolta gli piacerà di domandarlo.

Molte altre sono le funzioni del cittadino per le quali il passaporto od altro documento giustificativo può essere necessario.

Per esempio, ricorderò la distribuzione delle lettere alla posta, la quale in molti paesi non si fa senza la esibizione di un passaporto o di altro documento equivalente.

Insomma, Signori, io credo che la base di un bene ordinato vivere sociale sia, che ogni cittadino abbia l'obbligo ed il mezzo di constatare la propria identità. Senza di questo io credo che voi, per evitare pochissimi inconvenienti, in rarissimi casi, ai cittadini onesti, darete larghissimo campo a cittadini disonesti, a quelli che fanno percolare la società.

Questo io dico con profonda convinzione, e credo, o Signori, che nessuno possa mettere in dubbio l'amore alla libertà di tutti quanti siamo qui a discutere intorno a questa legge; quanto a me io credo aver date assai dimostrazioni d'amore alla libertà nelle riforme alla legge del 1859 che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Su quest'articolo si sono fatte tre proposte le quali tutte versano sulla prima parte.

La prima proposta generica fu fatta dall'onorevole Senatore Lauzi di rinvio all'Ufficio Centrale perchè ne chiarisse il dettato.

La seconda è quella del Senatore Vacca, il quale vorrebbe s'intercalassero dopo le parole *sulla richiesta degli ufficiali di Pubblica Sicurezza* le parole seguenti: *laddove si elevino fondati sospetti sulla di lui condotta.*

Finalmente viene la terza la quale fu fatta d'accordo dai signori Senatori Cibrario e Galvagno e che si riferisce a quella attualmente proposta dall'Ufficio Centrale, consisterebbe nel dire *o di altro segno, carta documento sufficiente ad accertare l'identità della persona.*

L'Ufficio Centrale accetta quest'emendamento?

Senatore Di San Martino, Relatore. Sì, sì.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che tanto io, quanto il Senatore Cibrario accettiamo la modificazione portata al nostro emendamento dall'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola per dichiarare che accetto l'emendamento proposto dai Senatori Galvagno e Cibrario.

Presidente. Ora domando al Senatore Vacca se persiste nel suo emendamento.

Senatore Vacca. Vi rinuncio.

Presidente. Allora metterò ai voti la proposta specifica che c'è di un emendamento alla fine della prima parte dell'articolo 25.

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Nè io, nè gli onorevoli Senatori Castelli e Coppola abbiamo rinunciato alla proposta sospensiva o di rinvio, e credo che, secondo il regolamento, tale proposta debba avere la precedenza.

Non vi ho rinunciato perchè, quantunque rechi alla legge un miglioramento certissimo l'emendamento proposto dai Senatori Galvagno e Cibrario ed accettato dall'Ufficio Centrale, non credo però che basti a stabilire una dicitura abbastanza consona alle intenzioni esternate dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale; io credo che salvando il principio dell'articolo, vi si possa tuttavia inserire qualche modificazione per migliorarlo ed evitare il più che sia possibile i casi di abuso e di nullità.

Io persisto quindi nella mia proposta che sia sospesa ogni deliberazione e rinviato l'articolo all'Ufficio Centrale per un cambiamento di redazione, e prego il signor Presidente di volerla mettere ai voti.

Presidente. Mi pare che la proposta di rinvio del Senatore Lauzi incontri una difficoltà nella proposta formale di una redazione acconsentita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho appunto domandato la parola per dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che l'Ufficio ha già studiato quanto sapeva e poteva la questione, e che sarebbe inutile rimandargli l'articolo sul quale si dichiara incompetente a fare di più.

È una di quelle questioni in cui o si ammette o non si ammette il principio come è formulato; in pratica certamente non sarà interpretato con cattiva intenzione; quindi o si vuole e si voti, o non si vuole, ed è meglio che si voti contro.

Presidente. In seguito a queste dichiarazioni che credo siano perfettamente d'accordo colle norme generali con cui si regolano le discussioni, ed anche col tenore del nostro regolamento, io porrò ai voti l'emendamento proposto dapprima dai Senatori Cibrario e Galvagno, ed accettato poi con qualche modificazione, a cui acconsentirono parimenti i due onorevoli proponenti, dall'Ufficio Centrale e dal signor Ministro.

Leggerò la prima parte di questo art. 25 a cui si riferisce questo emendamento.

« Ogni cittadino, fuori del circondario al quale appartiene, dovrà sulla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza dare contezza di sé mediante la testimonianza di persone dabbene, o l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del Comune ove ha domicilio, o di altro segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona. »

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Unicamente per una proposizione, cioè di dire... « mediante la testimonianza di persone dabbene, o l'esibizione di un segno, documento ecc., o del passaporto rilasciato dal sindaco del Comune, ecc. » Il motivo, sempre nel senso degli onorevoli proponenti, è perchè dicendo così si mette il passaporto l'ultimo, altrimenti sarebbe nel mezzo, e potrebbe sempre essere data più importanza al passaporto di quella che si intenda dargli. Vuol dunque dire che in prima vi sarà la testimonianza di persone dabbene, che nel più dei casi sarà verbale; poi viene quel genere di scritto che, in difetto di altri scritti o testimonianze, può il cittadino procurarsi da un'autorità costituita; finalmente il passaporto.

Senatore Spada. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spada. Io proporrei che questo diritto di chiedere contezza di sé ad un cittadino fosse ristretto ai carabinieri reali ed alle guardie di pubblica sicurezza, e dico ciò perchè veggio scritto in un altro articolo che :

« Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri.

» Il Ministro dell'Interno, d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici può anche, per speciali servizi, attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate ed ai cautionsieri che abbiano prestato giuramento. »

Ciò mi pare sia soverchio, e credo essere il caso che questa facoltà venga ristretta ai soli carabinieri reali, ed alle guardie di pubblica sicurezza.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io prego il Senato di osservare che coll'art. 7 già votato si è detto che « sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri » ed io non vedrei conseguentemente come, dal momento in cui questi individui son tutti riconosciuti come agenti di pubblica sicurezza, non si possa

a loro estendere la stessa facoltà, che si darebbe ai soli carabinieri reali ed alle sole guardie di pubblica sicurezza secondo la proposta dell'onorevole Senatore Spada.

E poichè ho la parola mi sia permesso di aggiungere un'osservazione in risposta ai timori che si sono manifestati, timori certamente rispettabilissimi, sull'abuso che si possa fare della disposizione ora in discussione.

In un paese retto a libertà, dove havvi la stampa libera, ove uno di questi abusi si manifestasse, in modo da sollevare la pubblica opinione contro l'uso o l'abuso di questa facoltà, certamente non potrebbe accadere che un Ministro volesse affrontare la contraria opinione sull'esercizio eccessivo di questa stessa facoltà; quindi i timori diminuiscono d'assai colla salvaguardia della libertà della stampa, la quale può in ogni caso segnalare il troppo severo esercizio di questa facoltà, che io riconosco necessaria per dar forza al Governo.

Noi sentiamo tutto di a parlare della necessità di dar forza al Governo; ma intantè non si fa nulla perchè questa forza gli si dia; io quindi voto in senso dell'articolo proposto, e non accetto la restrizione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Spada.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io pure non potrei acconsentire alla restrizione proposta dall'onorevole Senatore Spada; imperocchè, come ben osservava l'onorevole Senatore Di Pollone, sarebbe un costituire una parte degli agenti di pubblica sicurezza in un grado molto inferiore a quello degli altri, che per disposizione di questa legge possono essere chiamati ad esercitare funzioni eguali, e talora più gravi di queste.

Inoltre mi sia lecito di far osservare che gli agenti doganali, forestali e campestri sono quelli, che più spesso si possono trovare in caso di giovare di questa disposizione, imperocchè è molto più facile che si trovi il malfattore vagante per i boschi, o sui confini dello Stato, o sulle sponde del mare, di quello che si trovi nella città e nei luoghi abitati, dove più specialmente si aggirano le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri reali.

Finalmente io non posso che rinnovare al Senato caldissime preghiere perchè questa disposizione sia consentita, imperocchè io la desidero siccome una delle più importanti per l'esecuzione, come diceva poc'anzi, di tutti i mandati dell'autorità.

Finalmente farò osservare come mentre io stesso sono molto lieto di vedere gli scrupoli che destansi in occasione di un articolo come questo (imperocchè ciò mi è arra del progresso che ha fatto in tutti gli animi degli italiani l'idea della libertà e delle guarentigie costituzionali) io non posso nascondere come oggi il Governo abbia grandissimo bisogno di forza nella mag-

gior parte delle provincie del Regno; imperocchè, o Signori, al domani di una rivoluzione tutti sanno quanti siano coloro i quali vanno girovagando in cerca di avventure e di miglior sorte, dopo che tanti interessi sono stati spostati, e tante speranze sono andate fallite.

Ed anche farò osservare come oltre la garanzia della stampa, e della tribuna pubblica, come benissimo era osservato da uno dagli onorevoli Senatori che hanno preso testè la parola, acciocchè di questa facoltà non si abusi, vi è la magistratura la quale è rigida custode di tutte le libertà e della retta applicazione delle leggi; ed in prova di questo io posso assicurare il Senato come mi sia accaduto, da che io sono Ministro, di aver avuto due ufficiali di pubblica sicurezza i quali sono stati perseguitati e condannati per una non retta applicazione di queste disposizioni della legge attuale del 13 novembre 1859. E per questo io diceva poco fa all'onorevole Senatore Siotto-Pintor che non solamente alla lettura del Galateo ma ad una pena vera e propria inflitta dall'autorità giudiziaria sarebbe stato esposto quell'ufficiale di pubblica sicurezza il quale di questa disposizione avesse indubbiamente usato od abusato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo tuttavia, con tutto il rispetto dovuto al signor Presidente, che quando è fatta una proposta sospensiva questa debba sempre essere messa ai voti.

Sono tuttavia del parere che non sia necessario il consenso dell'Ufficio Centrale perchè un articolo possa essergli rimandato; ma non intendo sostenere la lotta sull'intelligenza del regolamento, e perciò ritiro la mia proposta.

Presidente. Sull'intelligenza del regolamento prego l'onorevole Senatore Lauzi di badare che vi ha differenza tra la questione sospensiva pura, semplice, astratta, e la questione sospensiva avente lo scopo che ella si proponeva, suggerendo di sospendere perchè fosse sentito l'Ufficio Centrale.

Siccome l'Ufficio Centrale aveva deliberato definitivamente e che per conseguenza non accettava più la sospensione, non credo che sia il caso che la sua proposta sospensiva possa mettersi prima in votazione. Se persiste tuttavia il signor Senatore Lauzi...

Senatore Lauzi. Quantunque io creda troppo modesto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale nel dire che non si creda capace di migliorare l'articolo, ad ogni modo ritiro la mia proposta.

Presidente. Ora, se ho ben ritenuto l'ultima proposta di collocamento di parola che ha fatto il signor Ministro, credo che l'emendamento da introdursi sarebbe così concepito:

« Mediante l'esibizione del passaporto, o la testimonianza di persona dabbene... »

Voci. Non è così.

Presidente. Permettano che termini; l'ho combinato col signor Senatore Cibrario che l'aveva proposta il primo: se non è così, prego il signor Ministro o il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a voler mandare la loro redazione.

Mi pare che il signor Ministro avesse suggerito di collocare più alto la esibizione dei passaporti.

Ministro dell'Interno. L'onorevole signor Presidente ha perfettamente ragione. Io aveva proposto in un modo: l'onorevole Senatore Cibrario mi ha detto che avrebbe preferito il contrario, cioè mettere la esibizione del passaporto a principio invece di metterla in fondo.

Per me sono indifferente, la cosa starebbe nell'uno e nell'altro modo e si potrebbe dire: mediante la testimonianza di persona dabbene, o la esibizione di un documento, segno, o carta sufficiente a giustificare l'identità, o il passaporto rilasciato dal sindaco del comune dove ha domicilio.

Oppure dire: Mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dal sindaco del comune ove ha domicilio, o altro documento constatante la sua identità, o la testimonianza di persona dabbene.

Su questo mi rimetto al giudizio dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Secondo l'ultima variazione che mi fu comunicata, l'emendamento starebbe così:

« Mediante l'esibizione del passaporto o di altro segno, carta, o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene. »

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se sta nei termini che ho letto.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Abbiamo accettato l'ultima redazione.

Ministro dell'Interno. Per me sta benissimo. Solamente farei osservare al signor Presidente che non so se sia stato a disegno o per dimenticanza che si sono omesse le parole: dal Sindaco del comune dove ha domicilio; io crederei che si dovessero mettere, perchè questo costituisce il diritto del cittadino.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Sarei d'avviso che debbano omettere le parole di cui parla il sig. Ministro, perchè può accadere che sia presentato un passaporto rilasciato da un'autorità superiore, e se è detto tassativamente che debba essere rilasciato dal Sindaco, un agente di polizia minore, potrebbe fare difficoltà; se invece è un passaporto rilasciato dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, io credo che possa valere molto più di quello spedito dal Sindaco; per tale motivo crederei meglio di omettere quelle parole.

Ministro dell'Interno. Invece del passaporto potrebbe mettere di passaporto.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Queste lungherie e queste incertezze dimostrano chiaramente che la compilazione dell'articolo è laboriosissima.

Io domando dunque, riprendendo la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, che sia l'articolo mandato per la redazione all'Ufficio Centrale.

Presidente. Adesso c'è la proposta formale dell'articolo; se il signor Senatore Pallavicino-Mossi non aderisce a questo articolo voterà contro; si vedrà dopo se si vorrà rimandare....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Prendo la parola unicamente per la questione d'ordine perchè la votazione si possa fare, e ora e sempre, in modo che lasci a tutti libera l'espressione del proprio voto, scopo questo che è l'unico e generale in tutte le votazioni.

Di loro natura le proposte che hanno un effetto sospensivo debbono necessariamente esser votate prima di quelle di merito, perchè è evidente che queste implicitamente escludono la votazione della proposta sospensiva.

Non ci fu mai dubbio che non solo la proposta sospensiva nel senso generale di rimandare tutta la legge o uno degli articoli ad un tempo indeterminato, ma eziandio la proposta, la quale abbia per effetto di sospendere, anche solo momentaneamente, la discussione per prepararne gli elementi, deve necessariamente passare avanti a tutte le altre.

Affinchè tutte le opinioni possano avere uno sfogo, ed il Senato stesso abbia mezzo di esprimere logicamente la propria opinione, bisogna necessariamente che l'ordine della votazione segua in questo modo, cioè che la proposta sospensiva si voti prima; se questa poi è rigettata si passa a quella di merito.

Quindi io insisto non solo perchè la proposta sospensiva, cioè di rinvio all'Ufficio Centrale, sia messa ai voti (perchè il farla mettere ai voti costituisce il diritto d'ogni Senatore), ma insisterei perchè piacesse al signor Presidente di metterla ai voti prima delle altre di merito acciocchè, come dissi, tutte le opinioni possano avere la loro libera espressione.

Se il rinvio all'Ufficio non sarà accettato, si voteranno tutti gli altri emendamenti di merito che sono stati proposti; ma intanto egli è certo che se si votano questi, prima della proposta sospensiva, il Senato non la può più votare.

Credo che ciò sia secondo quanto si pratica, e che mi pare si sia sempre praticato.

Presidente. Debbo, per amore della osservanza del Regolamento, osservare all'onorevole Senatore Cadorna che nel Regolamento questa questione di sospensione

per un rinvio non è contemplata. Prego per tal effetto il signor Senatore proponente di leggere l'articolo 47 del Regolamento.

C'era stato dapprima una proposta di rinvio affine di ottenere una nuova redazione dall'Ufficio Centrale, la quale era stata fatta dal signor Senatore Lauzi e che fu poi ritirata. Ora vi è una proposta generica di sospensione fatta dal signor Senatore Cadorna non motivata....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Permetta che termini... Io poi sarò, come fui sempre, agli ordini del Senato se vorrà prima di tutto votare il rinvio.

Intanto io dico che il signor Senatore Cadorna non ha motivata la sua proposta specificamente come l'aveva fatto il signor Senatore Lauzi, cioè per il rinvio all'Ufficio Centrale affinchè ne modifichi o ne completi o ne varii la redazione. Quando la sua proposta sia motivata, starà all'Ufficio Centrale di dire quale sia a tal riguardo la sua opinione.

Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Comincerò dal pregare l'onorevolissimo signor Presidente di notare che io non ho fatta nessuna proposta salvo quella per l'ordine della votazione. La proposta sospensiva era stata fatta prima dal signor Senatore Lauzi il quale l'ha ritirata, poi dal signor Senatore Pallavicino-Mossi che l'ha ripigliata.

Io non feci altro che dimostrare che la proposta di rinvio del Senatore Pallavicino-Mossi doveva essere votata prima delle altre, e insisto nel sostenere che tale proposta debba essere votata prima; riservandomi anche il diritto di votare contro la medesima, se tale sarà il mio avviso.

Non osta che non vi sia una speciale disposizione nel regolamento a questo riguardo. Il regolamento non può sicuramente prevedere tutti i casi, ma vi è la logica della discussione, il principio reggitore di tutte le discussioni e di tutte le votazioni, ed è che le questioni siano messe in votazione in un ordine tale che la libertà di tutti i votanti sia il più che possibile rispettata; e dal momento che ciò non è possibile a farsi se non si mettono prima in votazione le questioni che hanno un carattere di loro natura sospensivo, evidentemente l'ordine logico della votazione e la libertà dei votanti non è rispettata se si fa altrimenti.

Egli è per questo motivo che prego nuovamente l'onorevolissimo signor Presidente di mettere ai voti prima la proposta del signor Senatore Pallavicino-Mossi. Che poi l'Ufficio Centrale accetti o non accetti questo rinvio, ciò potrà servire di norma al Senato per approvare o rigettare la proposta, ma non può essere una ragione perchè non la si debba mettere ai voti prima delle altre.

Presidente. Mi sarà testimonio il Senato che nello esercizio delle mie funzioni non ho mai cercato di restringere la libertà della discussione e tanto meno la libertà del voto.

Voci. No, no.

Presidente. Questo è il mio più sacro dovere, e credo.....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente...... credo averlo sempre adempiuto.

La logica poi della discussione impone precisamente che quando si tratta di rinvio all'Ufficio Centrale si debba interpellare positivamente, prima di tutto, l'Ufficio Centrale medesimo, e appunto a questa espressione di voto dell'Ufficio Centrale io mi era limitato nella prima risposta che aveva dato al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Prendo la parola per dichiarare che spero che il Senato non avrà trovato, neppure in una delle mie parole, una sola allusione che io non abbia riconosciuta tutta la mia fiducia (che il Senato partecipa) nella imparzialità, e nella grande cura che l'onorevolissimo signor Presidente ha, di mantenere libero il voto di tutti.

Io dichiaro che se mai mi fosse sfuggita, contro il mio costume, una parola di tale natura la ritirerei; ma certo di non averla detta, non è il caso che io debba farlo. E siccome ciò non fu neppure nel mio pensiero, così prego l'onorevole Presidente a voler essere persuaso che io fui lontanissimo dal rendere necessaria la dichiarazione da lui fatta.

Presidente. Sono nella abitudine costante di riverire e di apprezzare l'equità del Senatore Cadorna.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Per incarico dell'Ufficio Centrale ripeto al Senato che è nostra intima convinzione che se questo articolo ci fosse rimandato non potremmo che riportarlo con qualche variante di redazione ma senza modificazioni nella sostanza.

Noi non possiamo proporre al Senato che quello che è nel nostro modo di pensare.

Se il Senato non è pago dell'arrendevolezza che abbiamo mostrato a tutte le varianti di redazione, e crede che quest'articolo sia studiato ancora sotto il semplice rapporto di redazione non abbiamo difficoltà di accettarne il rinvio e di mettervi tutto il maggior impegno possibile: ma nella sostanza, lo ripeto ancora, siccome noi nella nostra qualità di Ufficio Centrale non siamo chiamati a far altro, che a rappresentare il nostro modo personale di vedere ed abbiamo dichiarato che la discussione non ce l'ha fatta cambiare, così non potremmo portarvi modificazioni di sostanza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Io, lo ripeto, ho proposto di rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo, al solo fine che lo possa redigere in modo più completo e soddisfacente, avendo veduto che era difficile di ottenere qui stesso una buona redazione a malgrado che in essa

abbiano concorso molti onorevoli ed esperti Senatori.

Insisto nella mia proposta, tanto più che essa in questi termini è esplicitamente accettata dall'Ufficio Centrale medesimo.

Presidente. Provocherò il voto del Senato sul rinvio all'Ufficio Centrale. È bene peraltro, che prima che si proceda a questo voto il Senato ascolti ancora la redazione quale era proposta.

L'ultima redazione concertata fra l'onorevole Senatore Cibrario proponente ed il Senatore Galvagno, l'Ufficio Centrale ed il Ministero, ora questa: « Mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente od altro segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene. »

Senatore De Foresta. Mi rincresce di dovere solo chiedere la parola per un'osservazione di semplice redazione. Mi pare che in seguito alla trasposizione di alcune frasi la parola *altro* non sarebbe più adatta; meglio sarebbe dire un *qualche* segno.

Presidente. Ora se il Senato ha udita la redazione definitiva di quest'emendamento, provocherà il voto sulla proposta di rinvio all'Ufficio Centrale fatta dal Senatore Pallavicino-Mossi, ed appoggiata dal signor Senatore Cadorna.

Chi intende che si rinvii quest'articolo all'Ufficio Centrale, per l'oggetto indicato nella proposta Pallavicino, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti l'emendamento che ho letto testè colla sostituzione della parola suggerita dal signor Senatore De Foresta, che verrà a collocarsi come secondo membro della prima parte dell'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo, compresi l'emendamento per metterlo ai voti complessivamente.

XXV. (Art. 68.)

« Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sé, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

» Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a ripatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza. »

(Approvato.)

XXVI. (Art. 73.)

« Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'autorità di pubblica sicurezza di foglio di via per recarsi al luogo di sua residenza. »

(Approvato.)

XXVI bis. (Art. 76.)

« I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati scoperti. »

(Approvato.)

XXVII. (Articolo aggiunto.)

« Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal Prefetto. »

(Approvato.)

XXVIII.

CAPO X. — Delle riunioni e degli assembramenti.

XXIX. (Articolo aggiunto.)

« Tutti coloro che intendono di convocare una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico, debbono preventivamente farne una dichiarazione all'autorità locale quarant'otto ore almeno avanti la riunione, indicandone il luogo, giorno ed ora; i nomi, il domicilio e le qualità dei promotori. »

(Approvato.)

XXX. (Articolo aggiunto.)

« L'autorità locale di sicurezza pubblica può con manifesti vietare, nell'interesse dell'ordine pubblico, le riunioni in siti pubblici od aperti al pubblico, o prescrivere le disposizioni da osservarsi in occasione delle medesime. »

(Approvato.)

XXXI. (Art. 78.)

« Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assemblate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

XXXII. (Art. 82.)

« Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di sicurezza pubblica all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato di oziosità entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza: ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge: ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

» Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, e meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente. »

(Approvato.)

Esseudo or ora usciti alcuni Senatori, non siamo più in numero.

Se piace al Senato l'ordine del giorno sarà fissato per lunedì nella seguente conformità:

Al tocco si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione, alle due si terrà seduta pubblica per la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza; ed in seguito per la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)